



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7227 del 22/10/2020

Fasc. n 9.11/2020/457

Oggetto: C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele. Rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Sesto San Giovanni (MI), in Via Bilbao n. 115. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022” che prevede l’obiettivo 17772, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Premesso che la Società C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele, con sede legale in Milano, Via Zambrini n. 20 ed impianto in Sesto San Giovanni (MI), in Via Bilbao n. 115 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale R.G. n. 11335/2010 del 29.10.2010 avente per oggetto: “Autorizzazione ai sensi dell’art.210 del D.Lgs. 152/06 allo svolgimento dell’attività di messa in riserva (R 13) e recupero (R 4) da parte della Ditta C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. - via Bilbao 115 - Sesto San Giovanni (MI)”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1837/2016 del 29.12.2016 avente ad oggetto: “C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. con sede legale in Milano - Via Zambrini n. 20. Approvazione di variante non sostanziale all’impianto di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi sito in Sesto San Giovanni (MI) - Via Bilbao n. 115 - già autorizzato dalla Provincia di Milano con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 11335 del 29.10.2010. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

Vista l’istanza presentata dall’Impresa C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 28.04.2020 (prot. gen Città metropolitana n. 81072) e completata in data 11.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 86004) su richiesta di documentazione integrativa del 5.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 83074), volta ad ottenere il rinnovo con variante non sostanziale dell’autorizzazione dell’impianto sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Bilbao n. 115;

Vista la nota dell’11.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 85498), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta di parere agli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati;

Dato atto delle osservazioni trasmesse con nota del 28.08.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 148548) relative alla richiesta di nomina di nuovo Direttore Tecnico, si ritiene di concludere il procedimento, facendo salvi approfondimenti ed eventuali ulteriori determinazioni in materia;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- il Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano in data 13.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 87401) ha trasmesso l'allegato tecnico per le emissioni in atmosfera;
- ATS Milano in data 26.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 93210), comunica che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza, non si hanno osservazioni in merito;
- il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano in data 28.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 295456) ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di seconda pioggia in corso d'acqua superficiale (Fiume Lambro);
- il Comune di Sesto San Giovanni in data 12.06.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 103687), esprime parere favorevole sul rinnovo sul tal quale dell'attività svolta dalla CRF Rottami Metallici, per quanto attiene agli aspetti ambientali da mitigare, a condizione che la ditta provveda ad una verifica del rispetto dell'impianto ai valori limite imposti dal Piano di Zonizzazione acustica comunale condotta nelle condizioni di esercizio più gravose, eventualmente indicando i presidi ambientali implementati al fine di assicurare la conformità dell'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai limiti di emissione/immissione vigenti nel contesto di cui trattasi;
- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 17.07.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 128258) esprime parere favorevole trasmettendo l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- l'Agenzia interregionale per il fiume Po, in data 2.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 168280), ha espresso parere favorevole sulla verifica di compatibilità idraulica e parere non favorevole sul progetto di mitigazione del rischio idraulico, impartendo delle prescrizioni per il periodo transitorio;

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione di autorizzazione di rinnovo con variante non sostanziale con prescrizioni all'Impresa C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele dell'impianto sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Bilbao n. 115;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 3.596,00.= ricevuta dei versamenti effettuati nelle date del 20.04.2020 e del 6.05.2020;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 44.155,98.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 14.129,60.= (800 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 8.831,00.= (50 mc x € 176,62);
- recupero (R3, R4, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 6.000 t/anno (20 t/g), pari a € 21.195,38.=;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 22.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 180142) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici prime piogge in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 17.07.2020 (prot. ATO n. 7435);
- Allegato Scarichi idrici seconde piogge in corso d'acqua superficiale (Fiume Lambro): Risultanze dell'istruttoria del 28.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 295456);
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 13.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 87401);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria generale con zone operative e schema fognario - tav. U del marzo 2020 aggiornamento del maggio 2020";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo e la variante non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 11335/2010 del 29.10.2010 e s.m.i. a favore dell'Impresa C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele con sede legale in Milano, Via Zambrini n. 20, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Bilbao n. 115, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 22.10.2020, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, nell'allegato tecnico del Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano, nell'allegato tecnico del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **29 ottobre 2030**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. è determinato in **€ 44.155,98**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004 **entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data**;
4. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;

6. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
7. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
8. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
9. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
10. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
11. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele, al Comune di Rho, A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano e all'Agenzia Interegionale del Fiume Po;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- entro dieci giorni dalla notifica all'Impresa in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento è trasmesso ad ISPRA, la stessa assolve anche la comminazione al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, prevista dall'art. 184-ter, comma 3-septies, in attesa l'istituzione del registro di cui al medesimo comma 3-septies;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel

- procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
 - contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Dr. Emilio De Vita

(Ai sensi dell’Art.49 del T. U. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l’acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell’istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01190440567992;

€6,00: 01190440567514; 01190440567503; 01190440594951; 01190440594940; 01190440594938; 01190440594927;

Fascicolo 9.11/2020/457

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele con sede legale in Milano, Via Zambrini n. 20 ed impianto in Sesto San Giovanni (MI), Via Bilbao n. 115. Rinnovo dell'autorizzazione all'impianto di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" "plastica e metalli ferrosi e non ferrosi" ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI06828L
RAGIONE SOCIALE	C.R.F. Rottami Metallici S.n.c. di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele
C.F./P.IVA	09729360157
SEDE LEGALE	Milano, Via Zambrini n. 20
SEDE OPERATIVA	Sesto San Giovanni (MI), Via Bilbao n. 115
CODICE ATECO	46.77.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	35
Particella catastale	Mappale n. 88
Gauss Boaga x	1520662
Gauss Boaga y	5042297
Via/Piazza/Località	Bilbao n. 115
Comune	Sesto San Giovanni
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica
Scadenza autorizzazione:	29 ottobre 2030

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12, R4) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input checked="" type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” (R3, R4) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15
-------------------	---

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 28.04.2020 (prot. gen Città metropolitana n. 81072) e completata in data 11.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 86004) su richiesta di documentazione integrativa del 5.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 83074);
- 3.2** Avvio del procedimento il 5.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 85498);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perchè trattasi di rinnovo tal quale con variante non sostanziale;
- 3.4** Conferenza di servizi non è stata indetta perchè trattasi di rinnovo tal quale con variante non sostanziale;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 5.05.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 85498) al 2.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 168280);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 883 mq circa e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola “Planimetria generale con disposizione zone operative e con schema fognario” - tav. U del aprile 2020 aggiornamento del maggio 2020.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 11335/2010 del 29.10.2010 e s.m.i.:

- qualificare E.o.W. il materiale di gomma (conforme alla norma UNI 10667-14) generato a valle del processo, già autorizzato, di triturazione e granulazione dei rifiuti di cui al codice EER 170411 generato dall'operazione di recupero R3.

Presso l'impianto è prevista la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi. Si prevede l'ottenimento di End of Waste conformi a Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e l'ottenimento di End of Waste “caso per caso” sulla base delle linee guida “Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06”. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- 6.1** conferiti da terzi:
- 6.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 800 mc;
- 6.2** derivanti dall'attività di trattamento:
- 6.2.1** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 50 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4) sono pari a 6.000 tonnellate anno pari a 20 ton giorno;

8. Il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che é possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi é pari a 100 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a 1 anno, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

9. sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:
- 9.1.1 presso l'area M1 gestione in alternativa di piombo, stagno, zinco e granulato di materie plastiche - lotto di max 80 mc;
- 9.1.2 presso l'area M2 gestione in alternativa di piombo, stagno, zinco e granulato di materie plastiche - lotto di max 20 mc;
10. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R3	R4	R12	R13
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	1				X
100210	scaglie di laminazione	1				X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	1		X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	1		X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	1		X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	1		X	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone	1				X
150102	imballaggi in plastica	1			X	X
150104	imballaggi metallici	1		X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	1		X	X	X
150105	imballaggi compositi	1			X	X
160117	metalli ferrosi	1		X	X	X
160118	metalli non ferrosi	1		X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	1		X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	1		X	X	X
170402	alluminio	1		X	X	X
170405	ferro e acciaio	1		X	X	X
170407	metalli misti	1		X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	1		X	X	X
191202	metalli ferrosi	1		X	X	X
191203	metalli non ferrosi	1		X	X	X
191204	plastica e gomma	1			X	X
200101	carta e cartone	1				X
200139	plastica	1			X	X
200140	metallo	1		X	X	X
Codici oggetto di End of Waste "caso per caso"						
170403	piombo	1		X	X	X
170404	zinco	1		X	X	X
170406	stagno	1		X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1	X	X	X	X

11. Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNAPA, recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso":

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER pertinenti alla casistica specifica
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate. 170403 - 170404 - 170406

8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie. 170411
---	---	---

Breve descrizione del Processo di recupero	<p>Il ciclo di recupero riferito al trattamento R4-dei cavi riconducibili al codice EER: 170411 " cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410* prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di triturazione e granulazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche, per mezzo di una linea automatica costituita sostanzialmente da tre macchinari disposti in serie: <ul style="list-style-type: none"> • TRITURATORE "VECOPLAN"; • MULINO GRANULARE; • SEPARATORE "GUIDETTI".
EER coinvolti in recupero	EER 170411 - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410;
Utilizzi previsti delle EoW	Industria metallurgica dei metalli (alluminio, rame); Industria per la produzione di conglomerati bituminosi e miscele cementizie
EoW (Breve descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materia prima secondaria di conforme alle specifiche tecniche previste dai Reg.Ue 333/2011 (alluminio) e reg. UE 715/2013 (rame) 2. Granulato di materie plastiche/gomma conforme alla UNI 10667-14.

11.1 Istruttoria tecnica relativa alla valutazione della sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.

11.1.1 Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:	
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	<p>I prodotti End of Waste ottenuti dal trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 170411 saranno destinati a essere utilizzati per i seguenti scopi specifici:</p> <p>Il rame verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Dovrà rispettare i criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1</p> <p>l'alluminio verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Dovrà rispettare i criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1</p> <p>Il granulato di plastica/gomma, verrà utilizzato come aggregato per la produzione di malte cementizie, bitumi ed asfalti. Dovrà rispettare i criteri contenuti nella norma tecnica di cui alla UNI 10667-14 (aggregato di materiale plastico)</p>
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	<p>Sì, esiste un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il rame verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli • l'alluminio verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione • Il granulato di plastica/gomma, verrà utilizzato come aggregato per la produzione di malte cementizie, bitumi ed asfalti

<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;</p>	<p>I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetteranno le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà riferimento alle norme tecniche e regolamenti di settore meglio specificati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento 333/2011/Ue • Regolamento 715/2013/Ue • norma tecnica di cui alla UNI 10667-14
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>	<p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali esenti da qualsiasi caratteristica di pericolo o contaminazione che si presentano nelle forme usualmente commercializzate e che sono conformi alle caratteristiche:</p>
<p>Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.</p>	

11.1.2 Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019;

Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate	
Criteri	<p>Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, Si utilizzano come criteri quelli di cui al DM 05/02/98 in riferimento alla Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto nonché per le Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti la norma UNI 10667-14 e reg. UE 333/2011 e 715/2013</p>
1	<p>Materiali in entrata ammissibili</p> <p>Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411] provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%</p> <p>Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411] Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica. Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>
2	<p>Processi e tecniche di trattamento consentiti</p> <p>Il ciclo di recupero riferito al trattamento R4-dei cavi riconducibili al codice EER: 170411 " cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410* prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di triturazione e granulazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche, per mezzo di una linea automatica costituita sostanzialmente da tre macchinari disposti in serie: <ul style="list-style-type: none"> • TRITURATORE "VECOPLAN"; • MULINO GRANULARE; • SEPARATORE "GUIDETTI".



3	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	<p>Le operazioni di recupero sono finalizzate all'ottenimento di</p> <p>E.o.W. conformi Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio);</p> <p>E.o.W. conformi Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame),</p> <p>E.o.W. conformi alle norme tecniche della UNI 10667-14 (aggregato di materiale plastico).</p>
4	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento,	<p>Descrizione dei requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i cavi di alluminio, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 333/2011 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica; • Monitoraggio: Controllo radiometrico per ogni partita e con cadenza almeno semestrale monitoraggio della percentuale dei materiali estranei • •Per i cavi di rame, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 715/2013 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica • Monitoraggio: Controllo radiometrico per ogni partita e con cadenza almeno semestrale monitoraggio della percentuale dei materiali estranei • Per il rivestimento plastico (PVC, gomma, PE, etc.) sottoposto a granulazione, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla norma UNI 10667-14. Il materiale ottenuto costituirà un aggregato se conforme ai requisiti di cui al prospetto 1 della norma (R-PMIX-CEM-BTM per malte cementizie, bitumi ed asfalti). • Monitoraggio: analisi chimica, con cadenza almeno annuale per verificare la corrispondenza del granulato ai requisiti definiti nella tabella "prospetto 1 R-PMIX-CEM-BTM" della norma UNI 10667-14
5	Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Allegata autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato.

In allegato n. 2: Modello di dichiarazione di conformità della parte in assenza di modello tipo;

11.1.3 Condizioni e criteri da seguire una volta individuata la casistica di cui al punto precedente:

11.1.3.1 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione, Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONDIZIONI

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/ o per scopi specifici	Definire usi sostanza che cessa la qualifica di rifiuto con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. I materiali ottenuti con la presente autorizzazione dall'impianto di recupero rifiuti, nella fattispecie metalli di rame e alluminio e aggregato di materiale plastico	<p>1. Uso previsto (ad es. processo, funzione, pre-trattamento necessario) I cavi subiscono un preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di triturazione e granulazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche.</p> <p>2. Materia prima sostituita Metalli di rame e alluminio da utilizzarsi in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli Aggregato/inerte da utilizzarsi la produzione di malte cementizie, bitumi ed asfalti</p> <p>3. Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.) assolvono la medesima funzione della materia prima sostituita</p> <p>4. Attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese non rientra nella definizione di attività sperimentale</p>	Individuazione in modo certo e univoco di reimpiego dell'EoW I metalli di rame e alluminio e il granulato di plastica/gomma saranno destinati a essere utilizzati in sostituzione della materia prima	Uso e usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con indicazione delle tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima. I metalli di rame e alluminio saranno destinati a essere utilizzati, in sostituzione della materia prima, in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli Il granulato di plastica/gomma sarà destinato a essere utilizzato come aggregato, in sostituzione della materia prima (inerte) nella produzione di malte cementizie, bitumi ed asfalti
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<i>Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> Esistono impianti che utilizzano le predette E.o.W. nel loro normale processo	<i>1. Mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima.</i> Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. il mercato di riutilizzatori di End of Waste prodotte cui si rivolge l'Impresa è prevalentemente quello italiano ma anche, in misura minore, quello Europeo	<i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico.</i> E' possibile	<i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> <i>Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla</i>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	produttivo	<p>ed extra Europeo</p> <p>2. <i>Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</i></p> <p>I. <i>Contratti commerciali</i></p> <p>II. <i>Lettere di intenti, ordini ecc..</i></p> <p>III. <i>Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita</i></p> <p>L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni in forza dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006;</p> <p>Le End of Waste prodotte sono cedute ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli e nella produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, sulla base di specifiche richieste e previa verifica della disponibilità del materiale di loro interesse presso il ns. magazzino</p> <p>3. <i>Tempistiche di stoccaggio:</i></p> <p>Il tempo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali è di un anno dalla conclusione delle operazioni di recupero.</p> <p>4. <i>In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2)</i></p> <p>presso l'azienda, già operante ed attiva nel settore, vi sono evidenze degli accordi commerciali in essere</p> <p>5. <i>In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegati lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato</i></p> <p>non si tratta di attività sperimentale</p>	<p><i>accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)</i></p> <p>trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, le condizioni del mercato sono le medesime di quelle che trovano gli analoghi metalli o aggregati già presenti sul mercato</p>	<p><i>compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.</i></p> <p>Esiste un mercato parallelo ad analoghi metalli o aggregati utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli e nella produzione di conglomerati cementizi e bituminosi.</p> <p>Infatti esiste una specifica richiesta di mercato trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione.</p> <p>Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in un anno</p>
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	<i>Dimostrazione della conformità a Standard tecnici</i> Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si	<p>1. <i>Legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:</i></p> <p>I. <i>REACH</i></p> <p>II. <i>Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</i></p> <p>III. <i>Norme tecniche di prodotto europee/nazionali</i></p> <p>IV. <i>Normative nazionali o di altri Stati Membri</i></p> <p>V. <i>Criteri EoW nazionali e/o caso per caso previsti da altri Stati Membri o</i></p>	<i>Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico</i>	<i>Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	<p>farà riferimento a</p> <p>✓ Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio);</p> <p>✓ Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame),</p> <p>✓ norme tecniche della UNI 10667-14</p>	<p>dalle <i>Autorità competenti di Altri Stati Membri</i></p> <p><i>VI. Criteri EoW caso per caso nazionali validati dalle Autorità competenti</i></p> <p><i>VII. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</i></p> <p>I suddetti prodotti End of Waste, le sostanze o gli oggetti soddisfaranno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano le normative e gli standard esistenti a livello delle norme tecniche internazionali riconosciute nell'UE.</p> <p>Il materiale riciclato sarà omologato in base a alla verifica di conformità al:</p> <p>✓ Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio);</p> <p>✓ Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame),</p> <p>✓ norme tecniche della UNI 10667-14</p> <p><i>1. Risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita.</i></p> <p>I risultati analitici per la parificazione delle E.o.W. con la materia prima sostituita verranno eseguiti dalle aziende utilizzatrici che avranno generato il prodotto finale</p> <p><i>2. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</i></p> <p>l'attività non è di carattere innovativo o sperimentale</p>	<p>l'attività non è di carattere innovativo o sperimentale</p>	<p>Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica di corrispondenza alle specifiche e norme tecniche di riferimento:</p> <p>✓ Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio);</p> <p>✓ Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame),</p> <p>✓ norme tecniche della UNI 10667-14 (una volta all'anno)</p> <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le</i></p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
				prestazioni attese in merito agli standard tecnici. l'attività non è di carattere innovativo o sperimentale
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
d) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità a standard ambientali	<p>1) <i>Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i></p> <p>Gli standard ambientali o le prestazioni raggiunte sono dati dal fatto che l'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti (metalli di rame e alluminio e aggregati di plastica e gomma) non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di oggetti che si presentano nelle forme usualmente commercializzate, inoltre la loro re immissione sul mercato determina la riduzione dell'utilizzo di materie prime</p> <p>2) <i>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i></p> <p>Gli standard ambientali sono analoghi a quelli applicabili ai prodotti immessi sul mercato ed ottenuti dall'utilizzo della materia prima.</p> <p>3) <i>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i></p> <p>Gli standard sanitari per prevenire il rischio biologico sono dati dal fatto che non si prevede che tali rifiuti siano un veicolo di agenti biologici</p> <p>4) <i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.</i></p>	<p>E' possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.</p> <p>Nel caso di specie il rispetto degli standard ambientali si concretizza nella verifica del rispetto delle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento</p>	<p>Norme tecniche di riferimento e degli standard ambientali della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</p> <p>Gli aggregati ed i metalli, prima di essere messi sul mercato, sono sottoposti a verifica di corrispondenza, alla norma tecnica di riferimento e o regolamento UE applicabile.</p> <p>Successivamente vengono commercializzati secondo listini e/o usuali contratti commerciali che ne definiscono requisiti standard.</p> <p>Per quanto riguarda i parametri da analizzare, si deve ricondurre alla verifica di conformità alla norma tecnica e/ o regolamento Ue di riferimento applicabile</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le</i></p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		Non si tratta di attività sperimentale		<i>prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</i> Non applicabile
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
e) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	<i>Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima</i>	<p><i>Documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:</i></p> <p>1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura Non applicabile.</p> <p>2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator) Gli aggregati ed i metalli recuperati sono destinati ad essere utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli e nella produzione di conglomerati cementizi e bituminosi</p> <p>3. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali Non applicabile</p> <p>4. Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto. Non applicabile</p>	<i>Riferire in merito a un eventuale ulteriore coinvolgimento delle ATS per quanto concerne la valutazione dell'impatto sanitario</i>	<p><i>Modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'Autorità Competente.</i></p> <p>I prodotti ottenuti dal recupero dei cavi (metalli ed aggregati) sono da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime nella lavorazione dei metalli e nella produzione di conglomerati cementizi e bituminosi.</p> <p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che non presentano caratteristica di pericolo o contaminazione e verranno avviati al riutilizzo nel rispetto delle normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano <i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e</i></p>

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
				<p>c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</p> <p>Si esclude che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare nel suo utilizzo impatti negativi sulla salute</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p> <p>Non si tratta di attività sperimentale</p>

11.1.3.2 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione. Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CRITERI SPECIFICI DETTAGLIATI

Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>a)</p> <p>Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso</p> <p>I rifiuti in ingresso all'impianto rifiuti non pericolosi riconducibili a spezzoni di cavo ricoperto</p> <p>Verificata la conformità, andranno valutate le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche dei rifiuti ammessi al recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli eow finali.</p> <p>I rifiuti in ingresso, in fase di conferimento, sono sottoposti ad una verifica di corrispondenza con il codice CER attribuito dal produttore e verificata</p>	<p>Si suggerisce di accettare i codici XXY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.</p> <p>I rifiuti vengono normalmente</p>	<p>Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la</p>



Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
	<p>l'assenza di materiali non trattabili presso l'impianto</p>	<p>ritirati da clienti consolidati</p>	<p><i>provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</i> Si conferma che la Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto di cui al codice EER 170411 sono coerenti a quelle previste alla tipologia 5.7 e 5.8 del D.M.- 05/ febbraio 98</p> <p>Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411]</p> <p>provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici</p> <p>Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%</p> <p>Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411]</p> <p>Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.</p> <p>Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>
Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>b) <i>Processi e tecniche di trattamento consentiti</i></p>	<p><i>Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di</i></p>	<p>Il processo si configura R 3- R4</p>	<p><i>Processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse,</i></p>



Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
	<p>processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Il ciclo di recupero riferito al trattamento R4-dei cavi riconducibili al codice EER: 170411 " cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410* prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ preliminarmente selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di triturazione e granulazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche, per mezzo di una linea automatica costituita sostanzialmente da tre macchinari disposti in serie: <ul style="list-style-type: none"> • TRITURATORE; • MULINO GRANULARE; • SEPARATORE 		<p>di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. e i parametri di processo da monitorare, se previsti.</p> <p>In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV</p> <p>Attività di recupero si concretizza nell'operazione di recupero R4 R3 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I e si concretizza con preliminarmente selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di triturazione e granulazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche</p>
<p>Dettagliati Criteri Specifici</p>	<p>Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza</p>	<p>Valutazione dei criteri</p>	<p>Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito Ai criteri</p>
<p>c)</p> <p>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p> <p>Al fine di testare i criteri di qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica di corrispondenza alle specifiche e norme tecniche di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio); ✓ Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame), ✓ norme tecniche della UNI 10667-14 	<p>Rispondenza ai requisiti di rispetto delle norme tecniche</p>	<p>Altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a)</p> <p>Per quanto riguarda gli usi a destino, questi ultimi saranno conferiti ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli e nella produzione di conglomerati cementizi</p>
<p>Dettagliati Criteri Specifici</p>	<p>Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza</p>	<p>Valutazione dei criteri</p>	<p>Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri</p>
<p>d)</p> <p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle le condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)</p> <p>In riferimento ai requisiti affinché la sostanza evidenzia il rispetto delle le condizioni e criteri per l'EoW avviene mediante verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i cavi di alluminio, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 	<p>Il sistema di gestione può essere certificato oppure in interno all'Azienda; in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in sede di istruttoria</p> <p>Il sistema di</p>	<p>Contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica</p> <p>E' stata predisposta dalla ditta apposita procedura di gestione che ricomprende l'omologa del rifiuto, l'accettazione all'ingresso dell'impianto con l'eventuale verifica analitica,</p>



Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
		<p>333/2011 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;</p> <ul style="list-style-type: none"> Per i cavi di rame, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 715/2013 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica <p>Per il rivestimento plastico (PVC, gomma, PE, etc.) sottoposto a granulazione, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla norma UNI 10667-14. Il materiale ottenuto costituirà un aggregato se conforme ai requisiti di cui al prospetto 1 della norma (R-PMIX-CEM-BTM per malte cementizie, bitumi ed asfalti)</p>	<p>gestione prevede l'attuazione della procedura di trattamento del codice EER 170411 interno all'azienda.</p>	<p>modalità di stoccaggio e trattamento del rifiuto in ingresso identificazione di come eseguire i test di qualità per la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>In allegato procedura di gestione e controllo Allegato 1</p>
Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	di	<p>Modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ragione sociale del produttore Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto La quantificazione del lotto di riferimento Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	--	<p>Si riporta in allegato il modello di dichiarazione di conformità Allegato 2</p>

12. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	
150102	Imballaggi in plastica	X	
150103	Imballaggi in legno	X	
150104	Imballaggi metallici	X	
150105	Imballaggi in materiali compositi	X	
150106	Imballaggi in materiali misti	X	
150107	Imballaggi in vetro	X	
150109	Imballaggi in materia tessile	X	
191201	Carta e cartone	X	X
191202	Metalli ferrosi	X	X
191203	Metalli non ferrosi	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
191205	Vetro	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

13. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 13.1** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non strettamente collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, si rende necessario che i rifiuti vi transitino affinché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 13.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Planimetria generale con disposizione zone operative e con schema fognario*" - tav. U del aprile 2020 aggiornamento del maggio 2020", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 13.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 13.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 13.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 13.4** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 13.5** le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti e della Dichiarazione di Conformità, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;
- 13.6** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;
- 13.7** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di

Milano ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 13.8** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 13.9** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norme UNI 10897:2013;
- 13.10** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 13.10.1** L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 13.10.2** La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 13.10.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 13.10.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 13.10.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 13.10.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 13.10.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 13.10.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 13.10.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 13.10.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 13.10.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 13.10.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6

febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

- 13.10.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
- 13.10.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
- 13.10.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
- 13.10.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell' Esperto Qualificato;
- 13.10.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
- 13.10.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 13.10.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 13.10.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 13.10.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 13.10.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 13.10.8** Le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.
- 13.10.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto

previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

- 13.11** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 13.12** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 13.13** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 13.14** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 13.15** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 13.16** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 13.17** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 13.18** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 13.18.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 13.18.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 13.18.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;

- 13.18.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 13.18.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

PLASTICHE - GOMMA - CARTA - LEGNO

- 13.19** le operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali:
- 13.19.1** materie prime secondarie conformi ai requisiti del D.M. 5 feb 1998 e alla Norma UNI-UNIPLAST 10667-12/2006 per quanto riguarda i rifiuti di gomma e plastica;
- tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 13.20** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo oltre alla norma del D.M. 5 feb 1998 :
- 13.20.1** Norma UNIPLAST 10667;

VARIE

- 13.21** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 13.22** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 13.23** il richiedente dovrà provvedere, anche in situazioni in cui non è in atto un evento di piena del fiume Lambro, ad attuare le misure di riduzione della vulnerabilità dell'impianto quali i sovralti del materiale trattato, compreso i rifiuti classificati pericolosi, a quota maggiore di quella a cui giungerebbero le acque della piena di riferimento;
- 13.24** le vie di accesso devono essere sempre tenute libere per permettere l'espansione della piena e l'area di lavorazione deve essere libera dai residui delle lavorazioni;
- 13.25** in caso di esondazione del fiume Lambro, non sono ammesse opere di ritenuta dei livelli idrici ad eccezione delle barriere mobili a protezione degli ingressi degli edifici ed a protezione di serbatoi e vasche interrato;
- 13.26** salvo quanto esplicitamente richiesto sopra, il richiedente dovrà attuare ogni altra operazione così come presentata nella relazione di analisi del rischio idraulico e nello specifico le misure previste nel piano di emergenza;
- 13.27** il richiedente deve attivare le misure di protezione facendo riferimento al sistema di allertamento regionale e, ove disponibili, ai dati della rete idropluviometrica regionale di cui alla D.G.R. n. X/4599/2015 o ad eventuali altri strumenti di monitoraggio presenti sul territorio. Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904 e alla L.R. 4/2016;
- 13.28** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 13.29** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

13.30 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

13.31 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

14. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

ALLEGATO 1 PROCEDURA DI GESTIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente "Protocollo gestione rifiuti e impianto" racchiude tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini del recupero e gestione dell'impianto.

È altresì scopo della presente procedura quello di salvaguardare, tutelare e migliorare l'ambiente e tutelare la salute umana.

2. PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI

L'input per l'erogazione del servizio viene generalmente dato dal produttore del rifiuto sulla base delle proprie necessità puntuali. Sono inoltre contrattualmente stabiliti alcuni ritiri periodici.

Le richieste di ritiro sono ricevute dall'addetto preposto che, sulla base del programma dei viaggi in corso, delle richieste d'urgenza, e della disponibilità dei mezzi aziendali o presso terzi, comunica al cliente la prima data utile per il ritiro dei rifiuti, specificando se il ritiro medesimo avverrà in mattinata oppure nel pomeriggio.

Periodicamente, in base alle esigenze di viaggi per ritiro di rifiuti, l'addetto all'occorrenza contatta i fornitori dei servizi di trasporto per avere le loro disponibilità e quindi riservare i viaggi per i giorni successivi.

Nel programma dei viaggi, gestito dall'addetto alla logistica, sono evidenziate le diverse categorie dei viaggi e/o esigenze specifiche del cliente.

Prima di organizzare del viaggio, l'addetto provvederà a verificare:

- la disponibilità di zone operative funzionali ad accogliere il rifiuto e che il quantitativo da ricevere sia compatibile con i limiti autorizzativi;
- che la classificazione del rifiuto con la relativa attribuzione del codice EER sia tra quelli per i quali l'azienda è in possesso di autorizzazione;

3. PROCEDURE D'ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

In linea generale si premette che l'addetto incaricato provvederà a verificare l'accettabilità dei rifiuti, una volta conferiti all'impianto, prima della loro definitiva ricezione, mediante l'acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa sarà eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in quest'ultima fattispecie la verifica verrà effettuata almeno semestralmente.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, risulterà essere soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i. Pertanto, tali rifiuti saranno accompagnati dal documento riportato in allegato VII al regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato per accettazione dal ns. impianto.

Successivamente al controllo documentale ed attestata la conformità della documentazione accompagnatoria, l'addetto incaricato procederà con la seconda fase che consisterà nell'effettuare il controllo visivo di qualità (conformità fisica). Nel settore di conferimento il materiale in ingresso verrà sottoposto a tutti controlli necessari e preliminari all'accettazione del rifiuto. La verifica poc'anzi richiamata costituisce la condizione base, affinché il materiale in ingresso possa essere posizionato nelle adibite aree di messa in riserva [R13] individuate nell'autorizzazione.

L'addetto procederà pertanto ad effettuare il controllo preliminare sul carico, nel caso in cui venga appurata la non conformità del carico lo stesso sarà respinto e sul formulario verrà barrata la voce "carico respinto". Il criterio sarà quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto. Per i rifiuti metallici verrà adottata la procedura di controllo radiometrico secondo le

indicazioni contenute nella procedura di sorveglianza radiometrica che dovrà essere redatta ed aggiornata a cura dell'esperto qualificato in radioprotezione.

A conclusione di tutte le operazioni di verifica, conclusasi positivamente, in merito alla conformità del carico ricevuto si provvederà all'annotazione delle informazioni sul registro di carico e scarico.

Operativamente, qualora il carico necessiti di essere respinto, la ditta, provvederà a darne comunicazione, entro 24 ore dall'evento, alla provincia competente o altro eventuale ente proposto, trasmettendo copia del formulario d'identificazione o documentazione equipollente.

Nella fattispecie di carichi di natura ferrosa/non ferrosa, le modalità d'accettazione verranno eseguite nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009 e del D.M. 5/02/98 e smi.

L'ammissibilità dei rifiuti non pericolosi aventi codice a "specchio", per i quali la ditta è autorizzata al ritiro all'impianto, è subordinato dall'acquisizione ad opera della scrivente ditta di idonei certificati analitici.

L'addetto incaricato dovrà acquisire la documentazione di cui sopra da parte dei produttori per ogni partita di rifiuti conferita (proveniente continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito), nel qual caso la verifica verrà effettuata almeno semestralmente o comunque ogni qualvolta intervengano modifiche sostanziali dei cicli produttivi che generano il rifiuto.

4. OPERAZIONI SVOLTE PRESSO L'INSEDIAMENTO

Le operazioni svolte presso l'insediamento sono:

- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11, individuante;
- le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.
- R13/D15: messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali derivanti dal trattamento (R12 - R4)

L'operazione di messa in riserva (R13), successiva all'attuazione della fase d'accettazione, dei rifiuti non pericolosi consisterà nello stoccaggio nell'apposita area 1 meglio individuata nella planimetria allegata all'autorizzazione. L'autorizzazione prevede la modalità di deposito in cumuli e/o container e/o big-bags, allo scoperto su area impermeabilizzata. Successivamente, i rifiuti oggetto di messa in riserva qualora non avviati direttamente a recupero [R12 – R4] ad opera della scrivente Società, verranno ceduti accompagnati dal formulario di identificazione o altro equipollente documento, ad altri impianti autorizzati che ne effettueranno le operazioni di recupero in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme tecniche. L'addetto incaricato provvederà ad effettuare i depositi per categorie omogenee e gli stessi devono essere contraddistinti tra diversi codici E.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso

L'operazione preliminare precedente al recupero (R12), consiste in un'attività di pre-trattamento a cui verranno sottoposti i rifiuti non pericolosi destinati al recupero e per le quali la ditta ha effettuato la preliminare operazione di R13. L'attività consiste nell'effettuare delle preliminari operazioni di separazione, cernita, senza tuttavia alterare la qualifica di rifiuto delle frazioni ottenute. Attività da effettuarsi nelle zone A1 e A2 meglio individuate nella planimetria generale con disposizione delle zone operative allegata all'autorizzazione vigente. I rifiuti prodotti, prevalentemente recuperabili, identificabili in preponderanza con i codici CER 19 XX XX, saranno successivamente conferiti ad altri impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'operazione di recupero dei rifiuti si svolge a seconda delle tipologia del rifiuto conferito e in particolare:

I rifiuti costituiti da metalli (120101 -120102 – 120103 – 120104 - 120199 – 150104 – 150106 – 160117 – 160118 – 160216 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170405 - 170406 - 170407 – 191002 – 191202 - 191203 - 200140), preliminarmente sottoposti a messa in riserva, vengono sottoposti a trattamento dal personale addetto.

Il trattamento, effettuato nelle zone operative dell'impianto adibite alle operazioni di recupero R4, consiste nell'attuazione delle seguenti fasi:

1. in una preliminare attività di selezione/cernita manuale, volta ad eliminare eventuali impurità ed espletata con l'ausilio dei mezzi in dotazione della ditta;
2. nell'eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l'uso di della cesoia manuale, della presso cesoia e del semovente munito di polipo;

I rifiuti costituiti da spezzoni di cavo (170411), preliminarmente sottoposti a messa in riserva, vengono sottoposti a trattamento dal personale addetto.

Il trattamento, effettuato nelle zone operative dell'impianto adibite alle operazioni di recupero R3-R4, consiste nell'attuazione delle seguenti fasi:

3. preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità
4. successiva attività di triturazione e granulazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche, per mezzo di una linea automatica costituita sostanzialmente da tre macchinari disposti in serie:
 - ✓ TRITURATORE;
 - ✓ MULINO GRANULARE;
 - ✓ SEPARATORE.

A conclusione delle operazioni di trattamento tutte le frazioni separate come rifiuto (componenti non recuperabili, materiale indesiderato, scarti, imballaggi) vengono depositate presso la zona D mentre per i rifiuti sottoposti ai trattamenti sopra descritti l'addetto provvederà a verificare la corrispondenza del materiale ottenuto alle specifiche norme tecniche e/o regolamenti applicabili, nello specifico provvederà a verificare la corrispondenza a:

- regolamento UE 333/2011 (ferro – acciaio -alluminio)
- regolamento UE 715/2013 (rame e leghe di rame)
- norme tecniche della UNI 10667-14 (aggregato di materiale plastico)

successivamente il rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero verrà temporaneamente depositato nella zona M.

5. MODALITA' DI DEPOSITO

L'addetto preposto, adotterà nella gestione dell'impianto le modalità di stoccaggio che dovranno rispettare i seguenti criteri:

- I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso,
- Il conferimento all'impianto e la movimentazione di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big-bags; non possono essere effettuate operazioni di trattamento e pre-trattamento degli stessi,
- devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi,
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;

- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - d) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall’Impresa, tutte richiamate;
- I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;

6. MONITORAGGI

L’addetto incaricato provvederà a:

- verificare l’integrità e pulizia della pavimentazione;
- verificare le modalità di deposito e che non ci sia commistione tra diversi codici EER
- verificare l’efficienza dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche e delle emissioni in atmosfera;
- eseguire i monitoraggi delle acque meteoriche e delle emissioni in atmosfera nel rispetto della periodicità definita dall’autorizzazione, verificando il rispetto dei limiti emissivi;

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

Il/La sottoscritto/a		nato/a		()
il	C.F.	di cittadinanza		
residente a	()	in	n.	
in qualità di				
dell'Impresa		CF/P.IVA		
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
Impianto di produzione				
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti			n.	
rilasciata in data		da		

DICHIARA CHE

- 1 la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- 2 la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _____;
- 3 il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _____; t: _____;
- 4 il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- 5 il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____;

DICHIARA INOLTRE

- 6 di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

Fascicolo 9.11/2020/457

Pagina 27



7 di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- 8 documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- 9 documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- 10 copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

(luogo) (data)

(firma leggibile)

28 maggio 2020

**Al Direttore del Settore
RIFIUTI E BONIFICHE**

fasc. 9.11\2020\457

1

**Settore Risorse Idriche e Attività estrattive - Servizio Acque Reflue
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06
COMPONENTE SCARICO - CIP RI06828L**

OGGETTO: Autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/02 e s.m.i. Parere per lo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia depurate in c.a.s. (Fiume Lambro) al legale rappresentante pro tempore della società C.R.F. ROTTAMI METALLICI SNC avente insediamento in Via BILBAO, 115 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI06828L
RAGIONE SOCIALE	C.R.F. Rottami Metallici Snc
C.F./P.IVA	09729360157
SEDE LEGALE	Via ZAMBRINI, 20 - 20128 Milano
SEDE OPERATIVA	Via BILBAO, 115 - 20099 Sesto S.Giovanni (MI)

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	35
Particella catastale	271
Coordinate UTM WGS 84 scarico	Long 9,26345458 - lat 45,53411024
Codice Sire	015209A002631C
Via/Piazza/Località	Via BILBAO, 115
Comune	20099 Sesto San Giovanni (MI)

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

La ditta è autorizzata a svolgere operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi nell'insediamento di proprietà sito nel comune di Sesto San Giovanni (MI).

L'attività che si svolge all'interno dell'insediamento non prevede l'utilizzo di acqua nei processi lavorativi e pertanto non ci saranno reflui di tipo industriale.

Gli scarichi prodotti, indicati nella planimetria in atti, presentano le seguenti caratteristiche:

Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel.: 02.7740.3588 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Susanna Colombo, Tel.: 027740.5875 - email: su.colombo@cittametropolitana.mi.it

Istruttoria Tecnica (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo - Tel.: 027740.1 - email: m.lesmo@cittametropolitana.mi.it



TIPOLOGIA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO	RECETTORE FINALE
Acque reflue civili dai servizi igienici	Collettore fognario pubblico
Acque reflue meteoriche di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti	Collettore fognario pubblico
Acque reflue meteoriche di seconda pioggia provenienti dalle superfici scolanti	Corpo idrico superficiale fiume Lambro Settentrionale

Considerata la tipologia dell'attività che la ditta svolge, in particolare stoccaggio di rifiuti e di materie prime secondarie su piazzali soggetti a dilavamento meteorico, la parte ha ritenuto di sottoporre a depurazione, prima dello scarico, anche le acque meteoriche di seconda pioggia. Conseguentemente l'impianto fognario realizzato presso l'insediamento produttivo in esame ha considerato come prima pioggia i primi 10 mm di precipitazione, così da ridurre notevolmente la possibilità di avere acque di seconda pioggia inquinate. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono raccolte tramite opportuna pendenza della pavimentazione e da caditoie disposte capillarmente sui piazzali e successivamente convogliate tramite una rete di tubazioni interrato in un unico punto. A riempimento della vasca di prima pioggia, un sistema di troppo pieno installato nel pozzetto separatore convoglia le acque eccedenti di seconda pioggia in altra canalizzazione, per poi essere convogliate in un secondo impianto di trattamento. Quest'ultimo prevede il trattamento in continuo dei reflui per eliminare eventuali residui di oli e/o idrocarburi che possono derivare dal dilavamento dei materiali stoccati sui piazzali. L'impianto sottopone i reflui a due tipi di trattamento uno di dissabbiatura e uno di disoleatura, entrambi avvengono all'interno del separatore oli con filtro a coalescenza. I reflui così trattati vengono convogliati in un ulteriore pozzo con pompa di rilancio e recapitati nelle acque superficiali del fiume Lambro, previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento per il monitoraggio periodico della qualità dei reflui scaricati. Il disoleatore installato in sito e la pompa di rilancio sono stati dimensionati per il trattamento e la portata non inferiore a 16,19 litri/sec. di seconda pioggia.

4. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- Ricevimento istanza con n. prot. 0081072 del 28/04/2020 ;
- Avvio del procedimento con n. prot. 0085498 del 11/05/2020
- Istanza pervenuta al servizio acque reflue il 12/05/2020.

5. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- a) Lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia (scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia), deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) I limiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico negli strati superficiali del sottosuolo;
- c) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;



- d) La ditta dovrà predisporre un programma di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico. La ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque meteoriche in esame, campionate almeno con periodicità biennale (separatamente a monte di eventuali immissioni dei pluviali delle coperture) e in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo;
- e) I parametri analitici da ricercare sono i seguenti: pH, Temperatura, COD (come O₂), Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Cloruri, Solventi clorurati, Tensioattivi totali, Solventi organici aromatici, Idrocarburi totali;
- f) Le analisi effettuate saranno raccolte in apposito quaderno tenuto a disposizione degli organi di controllo, con l'obbligo, da parte della ditta, di segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento;
- g) i prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio accreditato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico della Società. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi, contestualmente alla richiesta di rinnovo e/o variante sostanziale, all'Autorità Concedente ;
- h) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento;
- i) In nessun caso le acque meteoriche devono raggiungere il sistema depurativo biologico dei reflui di origine domestica;
- j) Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;
- k) i pozzetti di campionamento devono consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente a eseguire il prelievo dei campioni, in modo che il campionamento possa essere effettuato anche nei giorni successivi agli eventi meteorici;
- l) Il pozzetto di campionamento dedicato al controllo qualitativo dei reflui meteorici di seconda pioggia, dovrà essere realizzato conformemente all'Allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- m) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e dispersione esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
- n) Periodici lavori di manutenzione della rete idrica di scarico (almeno annualmente); gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali controlli in merito;
- o) I rifiuti risultanti dalla pulizia della rete idrica di scarico dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.);
- p) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire entro le 96 ore successive all'evento meteorico;
- q) Come previsto dall'art. 5, comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate.
- r) Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche;
- s) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi, polverulenti o liquidi; i materiali provenienti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti conformemente alla legislazione vigente in materia di rifiuti;



**Città
metropolitana
di Milano**

- t) Eventuali stoccaggi delle materie prime, semilavorati e dei rifiuti allo stato liquido dovranno avvenire in apposite aree dotate di bacino di contenimento ed al coperto;
- u) E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni, nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- v) Qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico, nonché della formazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;
- w) Dovranno essere eseguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la sicurezza della collettività e degli addetti;
- x) Il presente documento è redatto secondo quanto dichiarato dalla parte e descritto nella planimetria e relazioni presentate a corredo dell'istanza e non tiene conto degli aspetti legali relativi alla salvaguardia del diritto di proprietà, direttamente o indirettamente connessi alla effettiva legittimità della parte richiedente a procedere, nell'effettuazione di opere o azioni, senza ledere il diritto di terzi.
- y) sono fatti salvi tutti i pareri, visti, autorizzazioni degli Enti territorialmente competenti e tutte le autorizzazioni e le prescrizioni delle aree oggetto dell'impianto e le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente.

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

- **RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI**
- **D.lgs. 152/2006** “*Norme in materia ambientale*”;
- **L.r. 26/2003** “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;
- **R. R. n. 4/2006** “*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”;
- **PRESCRIZIONI GENERALI**
- art. 101 c. 3) 4) 5) art. 113 c. 4) art. 124 c. 10) art. 129 c. 1) art. 130 c. 1) 2) 3) art. 137 c. 1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
- comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto.

Il Responsabile dell'endoprocedimento
(Responsabile del Servizio Acque Reflue)
Dott.ssa Susanna Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collega

Allegato: planimetria



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2020\23

Pagina 1

Spettabile:

**Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano**
Settore Rifiuti e bonifiche
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano
c.a. Dott. Piergiorgio Valentini

Oggetto: Impresa C.R.F. Rottami Metallici snc di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele - Istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Sesto San Giovanni (Mi), in Via Bilbao n. 115. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa C.R.F. Rottami Metallici snc di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele in data 28.04.2020 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 11.05.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 4928) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Sesto San Giovanni (Mi), Via Bilbao n. 115.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il Rinnovo del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia, con versamenti effettuati in data 20.04.2020 ed in data 12.05.2020 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 28.05.2020 (Cod. Proc. case 01445426 – parere 001427), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 12.05.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 5000), pervenuto in data 29.05.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 5575).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 03.04.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 4430), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 29.02.2016 (R.G. n. 1837/2016), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Fascicolo 6.3\2020\23

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	C.R.F. ROTTAMI METALLICI SNC DI COMPAGNO MAURIZIO & DIVICCARO MICHELE
Indirizzo Sede Legale	MILANO – VIA ZAMBRINI N. 20
Indirizzo Impianto	SESTO SAN GIOVANNI (MI), VIA BILBAO N. 115
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di materiale ferroso e non ferroso e di materiale di recupero in genere</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Maurizio Compagno in qualità di Socio Amministratore dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 22.01.2019 (Prot. Uff. Ambito 761) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'attività svolta dall'Impresa consiste in:

- R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; (operazioni preliminari al recupero e consistente di un'attività di pretrattamento, quali la separazione, cernita);
- R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15 di rifiuti speciali derivanti dal trattamento.

L'area su cui insiste l'insediamento produttivo ha una superficie totale pari a 1.466 mq ed è distribuita come di seguito riportato:

- la superficie complessiva coperta è pari a circa 490 mq, di cui 55 mq per alloggi/uffici e 435 mq per attività produttive;
- la superficie scoperta totale è pari a 976 mq e risulta totalmente impermeabilizzata.

1.2. Dall'elaborato grafico "Tav. U avente ad oggetto "PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE E CON SCHEMA FOGNARIO" dell'Aprile 2020,

ultimo aggiornamento del Maggio 2020”, allegato all’istanza, si evince la presenza di un unico punto di scarico nella rete fognaria pubblica, indicato con il codice S1 e costituito da:

- uno scarico parziale SP1-S1 nel quale confluiscono le acque meteoriche di prima e seconda pioggia (considerati i primi 10 mm di precipitazione) derivanti dal dilavamento dei piazzali funzionali all’attività; tali acque, raccolte tramite caditoie ed una canaletta con griglia, sono convogliate, per mezzo di una rete fognaria interna dedicata, ad un pozzetto separatore, dal quale la prima e seconda pioggia viene immessa in una vasca di accumulo di capacità pari a 10 mc, dove subisce altresì un primo trattamento di dissabbiatura per decantazione e successivamente inviata in un disoleatore dotato di filtro a coalescenza e quindi scaricata nella rete fognaria pubblica, mentre le acque meteoriche eccedenti vengono recapitate nel fiume Lambro Settentrionale (attraverso il punto di scarico S2), previo passaggio in un altro disoleatore munito di filtro a coalescenza;
- due scarichi parziali (SP2-S1 e SP3-S1) relativi alle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell’attività;

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture vengono disperse in parte al suolo mediante un pozzo perdente ed in parte sul terreno nella zona Ovest dell’insediamento.

L’Impresa dichiara altresì che: *“in considerazione dell’attività svolta dalla ditta, con stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e materie prime secondarie sui piazzali in aree scoperte e quindi soggette a dilavamento, la ditta propone di considerare come prima pioggia i primi 10 mm di precipitazione, così da ridurre notevolmente la possibilità di avere acque di seconda pioggia inquinate. La stessa Regione Lombardia, con D.G.R. derl 21 giugno 2006, n. 8/2772, ha stabilito che nella domanda di autorizzazione può essere proposto che le disposizioni del regolamento siano applicate solo a una parte della quantità totale di acque di seconda pioggia, qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) ritengano che possa sussistere contaminazione delle acque di seconda pioggia per la presenza di stoccaggi di materiali. La vasca di accumulo della ditta è stata progettata per trattenere, in favore di sicurezza, circa 10 mc di acque meteoriche di prima pioggia, pertanto superiore al limite minimo normativo.”*

- 1.3. L’approvvigionamento idrico dichiarato dall’Impresa è pari a 200 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata “Tav. U avente ad oggetto “*PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE E CON SCHEMA FOGNARIO*” del Aprile 2020, ultimo aggiornamento del Maggio 2020”.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 28.05.2020 (Cod. Proc. case 01445426 – parere 001427) trasmesso all’Ufficio

d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 29.05.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 5575), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.

- 2.2. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.3. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque meteoriche di seconda pioggia relative alle superfici scolanti interessate alla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima disciplina di queste ultime.
- 2.4. L'Impresa C.R.F. Rottami Metallici snc di Compagno Maurizio & Diviccaro Michele è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Bilbao n. 115 nel Comune di Sesto San Giovanni (Mi).
- 2.5. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice S1, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel “Regolamento del servizio idrico integrato”.**
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “Regolamento del servizio idrico integrato” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.

- 3.4. **Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.**
- 3.5. **Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).**
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.9. **Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore dell'impianto dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. la seguente documentazione:**
- elaborati grafici quotati in pianta e sezione dei pozzetti di campionamento installati.
- 3.10. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tav. U avente ad oggetto “*PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE*”



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

E CON SCHEMA FOGNARIO” del Aprile 2020, ultimo aggiornamento del Maggio 2020 – devono essere tenute a disposizione presso l’insediamento produttivo.

3.21. Il Gestore dell’Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

4.1. L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell’Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell’Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.

4.2. L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell’Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

4.3. **L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell’infrazione, chiede all’Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**

Qualora il Gestore dell’Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all’Autorità comportando per propria negligenza l’erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell’autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d’ufficio così come stabilito dall’art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 3 del 4.05.2020).

4.4. L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Sesto San Giovanni (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta

email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Fascicolo 9.9\2020\16

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.

Impresa: C.R.F. Rottami Metallici snc Via Bilbao, 115 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITA':

La ditta che ha presentato richiesta di rinnovo con contestuale variante non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., effettua le seguenti attività:

- messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi. I rifiuti verranno depositati in cumuli, container e/o big-bags, allo scoperto su area impermeabilizzata;
- operazioni preliminari al recupero R12 quali selezione e cernita;
- operazioni di recupero R4 di rifiuti non pericolosi metalli e compositi metallici;
- messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15 dei rifiuti derivanti dal trattamento di recupero.

In particolare si effettuano operazioni di trattamento R4 di cavi elettrici.

Dopo la messa in riserva i cavi saranno avviati ad operazione di selezione e cernita per asportazione delle impurità. Successivamente vengono triturati e separate le componenti plastiche dalle metalliche. L'operazione descritta è effettuata attraverso una linea costituita da un trituratore, un mulino e un separatore disposti in serie. Il rifiuto sarà prima caricato nella tramoggia del trituratore dove subirà una prima riduzione granulometrica. Il materiale in uscita dal trituratore verrà convogliato, mediante un nastro trasportatore, in un contenitore. Successivamente mediante il semovente munito di polipo il materiale triturato viene caricato nella tramoggia di carico del mulino dove verrà ulteriormente macinato. Infine entrerà nel separatore dove si divideranno le frazioni metalliche da quelle plastiche.

Il mulino e il selezionatore posti all'interno del capannone sono cabinati e presidiati da un impianto di aspirazione centralizzato che capta gli inquinanti e li espelle, previo abbattimento, attraverso il punto di emissione E1

Per il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie dei rifiuti utilizzati, della produzione annua e delle attività condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

Nella tabella che segue sono indicate le caratteristiche del punto di emissione:

Punto di emissione	Ciclo di provenienza	Portata Nm ³ /h	Impianto di abbattimento	Inquinanti
E1	Impianto di macinazione e separazione delle componenti	10.000	Filtro a maniche	Polveri

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Si sottolinea la necessità per l'esercente di porre adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse tenendo debito conto delle previsioni di cui all'allegato V parte I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In particolare per quanto riguarda le operazioni caratterizzate da emissioni di tipo diffusivo, legate a messa in riserva/deposito e stoccaggio, selezione e cernita, trattamento e trasferimento dei rifiuti, nonché quelle derivanti dalla movimentazione dei mezzi, è opportuno che la ditta proceda a valutare, al di là di quanto già previsto, la possibilità di limitarle prevedendo e l'annaffiatura dei materiali stoccati piuttosto che, almeno in situazioni meteorologiche particolarmente secche o ventose, periodiche bagnature delle vie di transito, così da definire una strategia di contenimento adeguata alla situazione dell'insediamento in oggetto.

Il limite da garantire all'emissione E1 è il seguente:

Inquinante	Classe / Tipo	Limite (mg/Nm ³ S)
Polveri	Inerte	10
	Entro cui, se presenti:	
	Nociva	5
	Tossica	1
	Molto tossica	0,1

L'eventuale impiego di sostanze classificate molto tossiche deve prevedere un sistema di abbattimento in grado di garantire anche da eventuali anomalie o malfunzionamenti.

3. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO
(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)
Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Emissioni in atmosfera

L'impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza, la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l' esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGR n. 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7570 "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e, laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L' esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l' esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsioni di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;
 - laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l' esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
 - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell' esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l' esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

- A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare

riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
 - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L' esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$);

- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in mg/Nm³T o in mg/Nm³S);
- temperatura dell'effluente in °C;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Le norme tecniche in vigore per le analisi delle emissioni si possono consultare alle pagine:

[-https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf](https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf)

[-https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli](https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli)

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59**
“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
2. **D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**
“Norme in materia ambientale”
 In particolare Parte V - Titolo I:
 - art. 269, c. 2, c. 2-bis - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
 - art. 269, c. 8 - Modifica sostanziale/rinnovo dell'autorizzazione in corso;
 - art. 281, c. 3 - Adeguamento normativo.
3. **Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.**
“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”.
4. **D.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501**
“Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia”.
5. **D.g.r. 20 dicembre 2002 n. 7/11667**
“Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”.
6. **D.g.r. 1 agosto 2003 n. 7\13943**
“Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 - Sostituzione - Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402”.

7. **D.g.r. 23 gennaio 2004 n. 7/16103**
“Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore 'Trasformazione materie plastiche e gomma'. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667”.
8. **D.g.r. 22 giugno 2005 n. 8/196**
“Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”.
9. **D.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8/8832**
“Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale per impianti e attività a ridotto impatto ambientale(art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06)”.
10. **D.d.s. 26 gennaio 2009 - n. 532**
“Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Attuazione della d.g.r. n.8/8832 del 30 dicembre 2008”.
11. **D.d.s. 6 agosto 2009 n. 8213**
“Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione”.
12. **D.d.s. 17 dicembre 2010 n. 13228**
“D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni”.
13. **D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2605**
“Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambientale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”.
14. **D.d.u.o. 23 dicembre 2011 n. 12772**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/ asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009”.
15. **D.g.r. 15 febbraio 2012 n. IX/3018**
“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.
16. **D.g.r. 30 maggio 2012 n. IX/3552**
“Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”.
17. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3780**
“Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”.
18. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3792**
“Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche”.
19. **D.g.r. 6 agosto 2012 n. IX/3934**
“Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”.

20. **D.d.s. 23 luglio 2012 n. 6576**
“Approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”.
21. **D.d.s. 28 giugno 2013 n. 5624**
“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”.
22. **D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965**
“Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.
23. **D.d.s. 13 maggio 2016 n. 4212**
“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi”.
24. **D.d.u.o. 1 dicembre 2016 n. 12779**
“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»”.
25. **D.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6030**
“Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di ‘Emissioni in atmosfera’ ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 (“CLP”) e successive modificazioni e integrazioni”.
26. **D.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7570**
“Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”
27. **D.g.r. 7 giugno 2017 - n. X/6675**
“Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”.
28. **D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/982**
“Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale”.
29. **D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983**
“Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”.
30. **D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2481**
“Disposizione per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale”.
31. **D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322**
“Approvazione degli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all’autorizzazione in via generale per le categorie di attività «Medi impianti di combustione industriali», «Lavorazione materiali lapidei» e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale»”.

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunemente di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



AREA IN DISPONIBILITA' DELLA DITTA MA NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I.

- a INSACCATORE BIG BAGS
- b TRITURATORE MODELLO VECOPLAN
- c NASTRO DI CARICO
- d IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MODELLO TECNOSIDA
- e IMPIANTO DI SELEZIONATURA MODELLO GUIDETTI - ROBY 152 V
- f MULINO "A PALE" MODELLO GUIDETTI - TURBO 625/2
- g SEPARATRICE MODELLO GUIDETTI - F15
- h MULINO "A LAME" TIPO MU508 M5 - PREVIERO
- (E1) PUNTO DI EMISSIONE
- LINEA ASPIRAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE





TABELLA RIEPILOGATIVA

ZONA	UBICAZIONE	OPERAZIONE	POTENZIALITA' DI DEPOSITO			RIFIUTI TRATTATI / STOCCATI
			SUP. mq	t	mc	
1	piazzale esterno	R13	267.70	600	800	020104 100210 120101 120102 120103 120104 120199 150101 150102 150104 150105 150106 160117 160118 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191002 191202 191203 191204 200101 200139 200140
A1	piazzale esterno	R12	120.95	//	//	120101 120102 120103 120104 120199 150102 150104 150105 150106 160117 160118 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191002 191202 191203 191204 200139 200140
A2	capannone	R4 R3	67.20	//	//	
M1	piazzale esterno	deposito MPS E.o.W./ rifiuto in attesa di certificazione E.o.W.	11.95	20	20	NON APPLICABILE
M2	capannone		36.20	80	80	
D	piazzale esterno	R13 D15	24.00	50	50	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212

- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE COPERTURE
- TUBAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- TUBAZIONE ACQUE MISTE DI ALLACCIAMENTO
- PLUVIALE A PIEDE COLONNA
- COLONNA SCARICHI REFLUI CIVILI
- CADITOIA RACCOLTA ACQUE PLUVIALI PIAZZALE
- GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE
- POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
- POZZETTO ISPEZIONE
- POZZETTO CON SIFONE FIRENZE ISPEZIONABILE
- CADITOIE INTERNE CAPANNONE CON POZZETTO STAGNO
- POZZO PERDENTE RECAPITO ACQUE METEORICHE COPERTURE
- POZZO SEPARATORE ACQUE DI 1° E 2° PIOGGIA
- POZZETTO ALLOGGIAMENTO VALVOLA DI NON RITORNO
- POZZETTO ALLOGGIAMENTO MISURATORE VOLUMETRICO SCARICO ACQUE PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA
- VASCA ACCUMOLO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CAPACITA' Mc. 10,0 CON POMPA DI RILANCIO
- VASCA DISOLEATRICE CON FILTRO A COLASCENZA PER TRATTAMENTO ACQUE DI 1° PIOGGIA
- VASCA DISSABBIATRICE - DISOLEATRICE CON FILTRO A COLASCENZA PER TRATTAMENTO ACQUE DI 2° PIOGGIA
- VASCA DI RILANCIO ACQUE SECONDA PIOGGIA
- CAMERETTA DI ISPEZIONE CON SIFONE A MONTE DELL'ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE

Assieco
CONSULENZA AMBIENTALE

ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 ROGNO (BG)
Cap. Soc. 10.000 I.v. - REA n. 334809
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG: 02925170165
stocaggio@assieco.it - www.assieco.it
Tel. 035.4340056 - Fax. 035.4340057
pec: assiecostr@legalmail.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via San Francesco n.3 - 25050 - RODENGO SAIANO (BS)

COMUNE SESTO SAN GIOVANNI PROVINCIA DI MILANO

TAV. U PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE E CON SCHEMA FOGNARIO

SCALA 1/100 DATA: APRILE 2020
AGG.: MAGGIO 2020

PROGETTO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL COMMITTENTE
C.R.F. Rottami metallici S.n.c.
C.R.F. ROTTAMI METALLICI SNC
Sede Leg. Via Zambrini, 20 - 20128 MILANO
Deposita: Via Bilbao, 115
Tel. 02.27305582 - Fax 02.27301526
20099 SESTO S. GIOVANNI (MI)
C.F. e P.IVA n. 0779360157

IL TECNICO
DOTT. DARIO POETINI
ARCHITETTO
ISCR. N° 2458

COMMITTENTE
C.R.F. Rottami Metallici S.n.c.
Sede legale: Via Zambrini, 20 - Milano (MI)
Insed. produttivo: Via Bilbao, 115 - Sesto S.G. (MI)